

STATUTO



ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

È costituita una Associazione denominata Gruppo di Acquisto Solidale "La Torre"

ARTICOLO 2 FINALITA'

L'Associazione si propone di operare nel campo sociale al fine di promuovere condizioni favorevoli per l'acquisto di prodotti alimentari e di uso comune o servizi da redistribuire tra gli associati, il sostegno di produttori che offrono condizioni di qualità, di etica e di costo favorevoli al gruppo, la solidarietà tra i soci. Inoltre l'associazione si propone di promuovere attività di sensibilizzazione verso uno stile di vita e il consumo consapevole.

ARTICOLO 3 STRUMENTI

Gli strumenti utilizzati sono:

- acquisti collettivi di prodotti;
- assistenza ed informazione ai soci e ai non soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4 SEDE

L'Associazione ha sede in Piazza E. Pertinace, 8/D - 12051 - Alba e potrà istituire altrove altre sedi.

ARTICOLO 5 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

ARTICOLO 6 DURATA

La durata dell'Associazione e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 7 FINANZIAMENTO

L'Associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con

- Le quote dei soci, fissate annualmente dal CDA e indicate nel regolamento
- eventuali contributi

ARTICOLO 8 AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche che condividono gli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto. L'ammissione dei soci è deliberata dal CD su domanda degli interessati. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione. Il socio al momento della cessazione del rapporto associativo non ha diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo (CD);

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal CD entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un terzo dei soci o dalla maggioranza del CD.

2. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente del CD con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure mediante pubblicazione sull'eventuale organo di stampa dell'associazione (fax o e-mail) con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

3. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali (ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta - massimo una delega - con le limitazioni previste dalla legge).

4. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del CD o dal vicepresidente e in caso di loro impedimento da altro socio all'uopo designato dall'assemblea.

5. Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto, il verbale di ogni assemblea verrà stilato dal segretario, o persona designata, e controfirmato dal presidente, o da chi ha presieduto l'assemblea.

6. L'assemblea delibera, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati, in caso di mancanza del numero legale viene aggiornata per un tempo non inferiore a un'ora e a quel punto è valida con qualunque numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per modificare lo Statuto è necessario che sia costituita e deliberi con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli associati.

7. L'assemblea dei soci:

- a. delibera sull'approvazione del bilancio (rendiconto) annuale;
- b. elegge i componenti del CD;
- c. decide sulla radiazione dei soci;
- d. delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- e. delibera lo scioglimento dell'associazione e le modalità della sua liquidazione.

ARTICOLO 11 IL CD: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un CD composto da tre a un massimo di cinque componenti; il CD viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 1 anno rinnovabile o sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. L'assemblea può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato, in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il CD.

8. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il CD nominerà tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Le riunioni del CD si tengono presso la sede sociale o altro luogo concordato, vengono convocate dal presidente con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure mediante pubblicazione sull'eventuale

organo di stampa dell'associazione (fax o e-mail) con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Il CD si riunisce tutte le volte che il presidente o i suoi componenti lo ritengano necessario ed è validamente riunito e le sue deliberazioni sono valide se è presente e vota a favore la maggioranza dei componenti il CD stesso.

Il CD:

- a. attua le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- c. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- d. redige il bilancio (rendiconto) annuale;
- e. formula il regolamento per il funzionamento operativo dell'associazione.

ARTICOLO 12 RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente dei CD (o al vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del presidente). Il presidente del CD, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire a componenti del CD deleghe e procure per il compimento di atti.

Il presidente (e in sua assenza il vicepresidente) ha il compito di:

- a. convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- b. convocare e presiedere il CD;
- c. firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

ARTICOLO 13 DURATA ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 01 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il presidente e il tesoriere riferiranno al CD che provvederà alla formazione del bilancio sociale (rendiconto) annuale da presentare all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 14 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, i beni e il patrimonio dell'associazione saranno devoluti ad organizzazioni con finalità similari, senza fine di lucro ed eventualmente operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

ARTICOLO 15 INTEGRAZIONI ALLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere integrato da un Regolamento redatto dal CD e approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 16 ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo, si farà riferimento al codice civile e alle norme di legge applicabili in materia.

REGISTRATO AD ALBA IL 31 DIC.2008

AL N. 4462 SERIE 3

a richiesta di SANDRI IRENE

€uro CENTOQUANTOTTO/10

IL CAPO AREA SERVIZI
PER IL DIRETTORE

